

Cass., civ. sez. I, del 7 maggio 2015, n. 9194

MD conveniva in giudizio la moglie MLG, mentre era in corso il giudizio di separazione personale tra i due coniugi perché fosse accertato che con l'acquisto dell'immobile in data 12/10/2000 cointestato ad entrambe le parti si era realizzata una donazione indiretta in suo favore da parte di sua madre e suo fratello con conseguente esclusione del bene in questione dalla comunione legale ai sensi dell'art. 179 cod. civ. e conseguente sua titolarità esclusiva del diritto di proprietà sul bene, essendo stato fornito il denaro necessario integralmente dai predetti congiunti.

Nel quarto motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 179, 1100 e 2697 cod. civ. per avere la Corte d'Appello fondato la propria decisione sulla mancata prova dell'intera provenienza del denaro occorrente per l'acquisto immobiliare da parte dei congiunti del ricorrente, nonostante fosse stata raggiunta per tabulas la prova della provenienza quanto meno di una quota maggioritaria di tale importo da parte dei donanti. La donazione indiretta non riguarda soltanto l'intero ma può avere ad oggetto anche una porzione del denaro necessario all'acquisto del bene.

Nel quinto motivo viene dedotta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per non avere la Corte d'Appello accertato se vi fosse comunque la titolarità di una quota maggioritaria dell'immobile dovuta all'apporto di denaro provenienti dai congiunti del ricorrente.

Nel sesto motivo la censura viene formulata ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.

I motivi possono essere trattati congiuntamente.

L'art. 179 lettera b) cod. civ. esclude dalla comunione i beni personali di uno dei due coniugi acquisiti dopo il matrimonio per effetto di donazione. Tale donazione può essere anche indiretta ovvero consistere nell'elargizione dell'importo necessario all'acquisto del bene da non ricomprendere nella comunione legale. Perché ricorra la deroga al regime ordinario della comunione legale è necessario che sia dimostrata la provenienza da un terzo donante del corrispettivo necessario all'acquisto e che tale elargizione sia stata a tale specifico fine (Cass.3642 del 2004; 18541 del 2014). La donazione indiretta può avere ad oggetto l'intero corrispettivo necessario all'acquisto od una parte di esso. Nella specie la Corte d'Appello ha escluso che sia stata fornita la prova di una dazione finalizzata alla cessione immobiliare ritenendo specifiche al riguardo le risultanze istruttorie documentali, sotto il profilo della coerenza cronologica e causale e inidonei i capitoli di prova orale. Deve, tuttavia, rilevarsi che dall'esame complessivo della motivazione posta a base della soluzione negativa, si può desumere che, secondo la corte territoriale, la donazione indiretta, al fine d'integrare la fattispecie astratta prevista dall'art. 179 lettera b) cod. civ. deve essere pari all'intero corrispettivo d'acquisto.

Nella disamina della documentazione contabile (pag. 3 della sentenza impugnata) la Corte non esclude che una parte del corrispettivo sia stata fornita dai congiunti del D per l'acquisto dell'immobile, ed in particolare da MS, madre del ricorrente, quanto meno E 47.000,

evidenziando per altri importi o che la dazione era stata successiva all'acquisto con non perfetta coincidenza cronologica tra dazione ed acquisto (E 4.889.321) o la mancanza di adeguati riscontri documentali (E 30000). In conclusione come emerge anche dal rilievo assunto, nella decisione impugnata, dell'accensione del mutuo per 70000 euro in concomitanza con il trasferimento immobiliare, la Corte territoriale fonda il proprio rigetto sulla mancata prova dell'integralità della donazione indiretta del denaro a tal fine necessario, non considerando l'ipotesi della donazione indiretta di una quota di esso e dei suoi effetti sulla contitolarità della proprietà dell'immobile ex art. 179 lettera b) cod. civ.

Alla luce di quanto esposto è necessario che il giudice di merito riesamini le risultanze istruttorie documentali complessivamente acquisite alla luce del seguente principio di diritto : l'art. 179 lettera b) cod. civ. trova applicazione anche quando la donazione indiretta proveniente da un terzo consista in una parte del denaro destinato all'acquisto di un bene, con la conseguenza di un'esclusione parziale e pro quota del bene stesso dalla comunione legale.